l'uno e l'altro avranno avuto la bontà di spiegarmela.

DANIELI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Landucci, il quale col suo emendamento ha messo in evidenza una ingiusta dimenticanza spiegabile e giustificabile dinnanzi alla immensa varietà e disparità dei casi. Ecco di che si tratta. Il disegno di legge pareggia gli stipendi degl'insegnanti dei ginnasi superiori a quelli degli insegnanti dei licei; pareggia gli stipendi degli insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari, e degli insegnanti di disegno e di didisegno e calligrafia nelle scuole normali agli stipendi degli insegnanti delle scuole tecniche. Se non che, se con speciale disposizione non si provvede, per gli attuali insegnanti, avverrà che gli uni e gli altri avranno l'aumento di lire 500 concesso dall' articolo 42, ma permarrà la differenza di stipendio tra loro. Perciò, dicevo, ringrazio l'onorevole Landucci, osservando tuttavia che il suo emendamento da un lato è monco, perchè accenna soltanto agli insegnanti di disegno, delle scuole normali, mentre dall'altro è eccessivo, perchè non fa alcuna distinzione fra classe e classe; di modo che l'aumento, che a taluni potrebbe venire, sarebbe notevolissimo e direi quasi enorme. Ecco perchè io proporrei che all'articolo 49 si aggiungesse un ultimo comma, così concepito: « Gli attuali titolari (compresi quelli *ad personam*) nei ginnasi superiori, di materie letterarie nelle classi complementari, di disegno, e di disegno e calligrafia nelle scuole normali avranno un aumento di stipendio di lire 200 e ciò senza pregiudizio degli aumenti, dipendenti dagli articoli 42 e 47 ». È la prima proposta di portata finanziaria che in tutto il corso del disegno di legge, mi permetto di fare; ma siccome si tratta di vera giustizia, rivolgo viva preghiera al Governo di volerla accettare.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Veramente le intelligenze passate fra la Commissione ed il Governo erano di non accettare ulteriori aumenti di spesa in questa legge, perchè in seno alla Commissione si era abbastanza ceduto e si era concesso uaqsi un milione di maggiori spese. Ma il relatore, che con tanto amore ha seguìto questa legge, fa giustamente rilevare che vi è una dimenticanza per una classe soltanto, e relativamente esigua, di insegnanti. Il Ministero, considerando che l' organismo della legge è informata ad un beneficio generale per tutti gli insegnanti delle scuole medie, per non escluderne una piccola parte, ed anche nella considerazione che la spesa, per quanto rispettabile, non è poi soverchiamente rilevante (perchè, secondo i calcoli che si sono fatti, ascenderebbe a 26 mila lire), accetta l'emendamento proposto dal relatore della Commissione.

PRESIDENTE. L' onorevole ministro della pubblica istruzione, è d'accordo?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Landucci sarà contento? (*Si ride*).

LANDUCCI. Io accetto la proposta del onorevole relatore.

PRESIDENTE. Allora l'articolo verrebbe così formulato:

Art. 49.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) ed effettivi, che per la applicazione della presente legge o successivamente passassero da un ordine inferiore di ruoli a un ordine superiore avranno per questo passaggio diritto a un aumento di stipendio eguale alla eventuale differenza fra lo stipendio attribuito alla classe cui appartenevano e quello attribuito alla medesima classe dell'istituto di grado superiore, in base alle leggi 25 febbraio 1892, n. 71, 12 luglio 1896, n. 293, e 12 luglio 1900, n. 259; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 42 e 47.

Per i titolari di 4ª classe di ginnasio inferiore o di scuola tecnica il detto aumento di stipendio sarà di lire 400.

Gli attuali titolari (compresi quelli *ad personam*) nei ginnasi superiori di materie letterarie delle classi complementari, di disegno e di disegno e calligrafia nelle scuole normali, avranno un aumento di stipendi di lire 200 e ciò senza pregiudizio degli aumenti di stipendi dipendenti dagli articoli 42 e 47.

Metto a partito quest'articolo di cui ho dato lettura.

(*E' approvato*).

Ora verrebbe l'articolo 49 *bis* proposto dall'onorevole Mantica, che è il seguente:

Art. 49 *bis*.

In nessun caso un professore di ruolo attualmente in servizio avrà alla prima applicazione della legge uno stipendio infe-